

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	100		semestrale	200		semestrale	120
	trimestrale	50		trimestrale	100		trimestrale	60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
In Italia e Colonie		Abbonamento annuo . . . L. 100 —		All'Estero		Abbonamento annuo . . . L. 200 —		
		Un fascicolo - Prezzi vari.				Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.
Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica Pag. 422
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali Pag. 424
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424
- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 424
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.
Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro Pag. 426

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali. Pag. 427
Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Pag. 427

- Ministero del tesoro: Medie dei titoli Pag. 427
- Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari Pag. 427
- Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio Pag. 428
- Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana Pag. 428
- Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 428

LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

- In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937, n. 324;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i generali di Armata nominati a tale grado e mantenuti nei ruoli del servizio permanente per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore i limiti di età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944

Registro Riposi militari e Forze armate n. 62, foglio n. 5.
ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto centrale di statistica una « Commissione centrale di statistica per la ricostruzione nazionale ».

La Commissione ha il compito di raccogliere ed ordinare tutte le documentazioni statistiche esistenti, accertare attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche e, ove occorra, attraverso idonee valutazioni, l'attuale consistenza e le successive variazioni dei trasporti, delle strade, delle abitazioni, dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della popolazione, nonché le condizioni economiche, sociali e finanziarie della Nazione, con particolare riguardo alle classi lavoratrici, al fine di consentire la formazione di un programma organico di ricostruzione della vita economica e sociale del Paese.

Art. 2.

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito, un Comitato esecutivo per sovrintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi, provinciali e comunali, dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali sono costituiti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

- 1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
- 2) agricoltura;
- 3) ricostruzione industriale;
- 4) trasporti;
- 5) commercio estero;
- 6) finanze, credito, reddito nazionale;
- 7) case di abitazione;
- 8) distribuzione degli approvvigionamenti alimentari;
- 9) approvvigionamenti tessili, del vestiario ed abbigliamento;
- 10) salari, occupazione, disoccupazione;
- 11) prezzi, costo della vita, consumi;
- 12) istruzione pubblica;
- 13) salute pubblica;
- 14) contributo dell'Italia allo sforzo bellico.

Ove occorra, è provveduto, da parte della Commissione centrale, a nominare altri Comitati tecnici.

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale e dal Comitato esecutivo, i Comitati tecnici provvedono, nei limiti della loro competenza, ad organizzare le rilevazioni statistiche occorrenti, predisponendo i moduli e le istruzioni necessarie, nonché ad assolvere gli altri compiti di cui all'art. 1. Le decisioni dei Comitati tecnici divengono esecutive a seguito dell'approvazione della Commissione centrale o del Comitato esecutivo.

I Comitati tecnici sono presieduti da esperti designati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vice presidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici, altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto o che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Dette amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopralluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere ai fini di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire, presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad assumere temporaneamente in servizio il personale giornaliero occorrente.

Art. 8.

In ogni provincia viene costituita una « Commissione provinciale di statistica per la ricostruzione nazionale » composta del prefetto o di un funzionario esperto che la presiede; di un esperto per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ispettorato agricolo provinciale, Ca-

mera di commercio, industria ed agricoltura, Ufficio regionale o provinciale del lavoro; organizzazioni sindacali dei lavoratori; nonché del capo dei servizi statistici del Comune capoluogo di provincia. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione altri esperti versati nelle materie oggetto di rilevazioni statistiche.

Detta Commissione funziona quale organo provinciale della Commissione di cui all'art. 1 ed ha, nell'ambito della circoscrizione provinciale, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La stessa Commissione provvede, altresì, alla costituzione di un Ufficio provinciale di statistica, diretto dal capo dell'ufficio di statistica di uno degli organi suddetti, designato dal prefetto. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dagli organi stessi, nella misura stabilita dalla Commissione provinciale.

L'Ufficio provinciale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, ai lavori disposti dall'Istituto centrale di statistica. Esso provvede alla sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici comunali, sulla regolarità dei lavori affidati e sulla tempestiva spedizione all'Istituto centrale di statistica del materiale raccolto.

Il prefetto soprintende all'esecuzione dei lavori e vigila su di questi per mezzo del suddetto Ufficio provinciale di statistica.

Art. 9.

In ogni Comune, il sindaco istituisce un Ufficio comunale di statistica per la ricostruzione nazionale, al quale viene preposto il segretario comunale o il funzionario che attende ai servizi statistici. L'Ufficio comunale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito del Comune, ai lavori disposti dalla Commissione provinciale. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo ed ha il compito di organizzare i lavori, presiedere alla preliminare organizzazione delle rilevazioni ed assolvere tutti gli altri compiti inerenti alle indagini disposte.

L'anzidetto Ufficio funziona da organo comunale della Commissione centrale e della Commissione provinciale ed ha, nell'ambito del Comune, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il sindaco soprintende al regolare andamento dei lavori.

Art. 10.

Tutte le spese occorrenti all'Istituto centrale di statistica, nonché agli organi centrali e locali per assolvere i compiti di cui al presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro, e dei Ministeri interessati. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Istituto centrale di statistica, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai presidenti dei Comitati tecnici ed ai membri delle Commissioni e dei Comitati che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIANTI — SOLERI —
DE COURTEN — DE RUGGIERO —
MANCINI — GULLO — CERABONA —
GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 175. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.

Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonché gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

E, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'Interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 176. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.

Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 177. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.

Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

- 1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;
- 2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;
- 3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito *ex novo* da detto governo con giurisdizione penale;
- 4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;
- 5) le concessioni e le revocce di cittadinanza;
- 6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;
- 7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

- 1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;
- 2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
- 3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;
- 4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;
- 5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instaurarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro com-

petente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il predetto decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti.

Art. 4.

Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 503, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonché le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

La richiesta di cui al comma precedente dev'essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, o non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa era stato interposto.

La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso. *

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative: sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato verranno rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati o se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come decorrenti dalla data di entrata in vigore di questo decorreranno, invece, dalla data del trasferimento sopraindicato.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Governo italiano del territorio in cui funzionano le sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da Roma per disposizioni del sedicente governo repubblicano. Se però a quella data non ha avuto ancora luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede l'autorità giudiziaria, che ha pronunciato la sentenza contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle anzidette sezioni, il termine anzidetto decorre dal passaggio di quest'ultimo territorio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 173. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'« Opera Nazionale Dopolavoro », occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Baldazzi è nominato commissario straordinario dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Berlingieri e dall'avvocato Raffaele Lanzara in qualità di vice commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 145. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO****Nomina del commissario straordinario per l'Ente
di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali**

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., l'avvocato Ferdinando Carbone è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

**Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazio-
nale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto
pubblico.**

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., il dott. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORODIVISIONE 1^a - PORTAFOGLIO**Media dei titoli del 2 ottobre 1944**

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		93,85
Redimibile 3,50 % 1934		84,50
Id. 5 % 1936		97,35
Obbligaz. Venezia 3,50 %		95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		93,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)		93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)		93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)		84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		93,60
Redimibile 3,50 % 1934		84,30
Id. 5 % 1936		96,50
Obbligaz. Venezia 3,50 %		95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		94,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		93,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)		93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)		93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)		83,75

Media dei titoli del 4 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		93,85
Redimibile 3,50 % 1934		84,50
Id. 5 % 1936		97 —
Obbligaz. Venezia 3,50 %		95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)		93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)		93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)		84,15

Media dei titoli del 5 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		93,50
Redimibile 3,50 % 1934		84,30
Id. 5 % 1936		96,50
Obbligaz. Venezia 3,50 %		95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)		93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)		93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)		83,75

Media dei titoli del 6 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		93,85
Redimibile 3,50 % 1934		84,30
Id. 5 % 1936		96,50
Obbligaz. Venezia 3,50 %		95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)		93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)		93,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)		84,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto
autonomo per le case popolari della provincia di Roma**

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1944, n. 748, il sig. Silla Coccia è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in sostituzione del dott. Luigi Angeletti, commissario prefettizio, dimissionario.

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo
per le case popolari della provincia di Sassari**

Con decreto Ministeriale in data 1° luglio 1944, n. 3216/1, sono state apportate alcune modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**Cessazione di notaio dall'esercizio**

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 5 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Castellucci Canio, residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 ottobre 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA**Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana**

Con decreto Luogotenenziale in data 31 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, il dottore Sidney Prina Ricotti è stato nominato commissario dell'Istituto per l'Africa Italiana.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO**

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 65 del 7 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 ottobre 1944

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

*Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo*

SANTI RAFFAELE, gerente